



COMUNE DI FERRANDINA

(Provincia di Matera)

COPIA

Reg. Sett. 69 del 26-09-2024

DETERMINAZIONE N.	880
Data di registrazione	26-09-2024

OGGETTO: Impegno di spesa e Decisione a contrattare mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm. per l'affidamento dei lavori di "Riconversione edificio esistente non già destinato ad asili nido ex convento di Santa Chiara Largo Palestro Ferrandina" Codice CUP: E43C24000330006 Misura M4-C1-II.1.Art. 17, c.1, D.Lgs. 36/2023- Art. 192, c 1 D.Lgs. 267/2000 s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL
AREA V - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO



Premesso che:

- con deliberazione di G.C. n. 44 del 11/04/2019, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il "Patto di Integrità" per ogni gara bandita da questo Ente;
- con la deliberazione di G.C. n. 1 del 11/01/2024, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio 2024-2026 con il quale, ai Responsabili di Area, sono state assegnate le risorse finanziarie e gli obiettivi generali per l'anno 2024;

- con deliberazione di C.C. n. 7 del 05/03/2024, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione finanziaria per l'anno 2024-2026;
- questo Ente è destinatario del finanziamento Comunitario di € 560.000,00 nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: *“Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”*, di cui all'accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori sottoscritto tra questo Ente è il Ministero dell'istruzione e del merito in data 05/09/2024;
- l'opera inclusa nel Bilancio di previsione 2024-2026 Annualità 2024, con imputazione al capitolo di entrata n. 4209-Art.0 correlato con il capitolo di uscita n.21410-Art.00, è inserita ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 36/2023 nel Programma Triennale delle opere pubbliche 2024-2026 Annualità 2024 approvato, così come modificato, con delibera D.G.C. n.139 del 26/09/2024– CUI (Codice Unico di Intervento) L80000550774.2024.00002 e viene finanziata con i suddetti fondi comunitari nell'ambito del PNRR Misura M4-C1-I1.1;
- per i lavori di *“Riconversione edificio esistente non già destinato ad asili nido «ex convento di Santa Chiara – Largo Palestro – Ferrandina”* – Codice CUP: E43C24000330006, l'Amministrazione Comunale, con delibera di G.C. n. 140 del 26/09/2024, in corso di pubblicazione, esecutiva a norma di legge, ha approvato in linea tecnica ed economica, il progetto esecutivo, redatto dal costituendo R.T.P., con sede in Calciano (MT) al vico II P. Rimembranza n. 2, formato dal capogruppo mandatario Arch. Lucia CAIZZO iscritta all'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della provincia di Matera e dai componenti mandanti Geom. Rocco Vincenzo LISANTI iscritto al Collegio Geometri e Geometri Laureati della provincia di Matera e dalla giovane professionista Arch. Antonella Denise DAMETTI iscritta all'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della provincia di Matera, per l'importo complessivo di € 560.000,00 di cui € 440.000,00 per lavori a misura comprensivi di € 6.906,76 non soggetti a ribasso d'asta per oneri di sicurezza ed € 120.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- ai sensi dell'art. 41 comma 14 del D.Lgs. 36/2023, sono stati individuati i costi della manodopera ammontanti ad € 84.180,08 (ottantaquattromilacentottanta/08), pari al 19,437 % dei lavori soggetti a ribasso base d'asta;
- il suddetto intervento, come sopra evidenziato, è finanziato nell'ambito del contributo – *Missione 4 –Componente 1 –Investimento 1.1* – risorse dell'Unione Europea – Next Generation EU – *del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*, di cui al predetto *accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori sottoscritto in data 05/09/2024*;
- le opere finanziate con detti fondi PNRR devono essere assoggettate al titolo IV “Contratti Pubblici” della L.108/2021;
- l'art. 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *«Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»*, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, contiene disposizioni volte a favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e del PNC (Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari);

- si applicano i commi 2, 3 e 3-bis dell'art. 47 del D.L. 77/2021, convertito nella Legge 108/2021, in funzione della dimensione occupazionale dell'operatore economico affidatario;
- la mancata produzione della relazione di cui al comma 3 e 3bis comporta l'applicazione della penale di cui all'art. 47 comma 6 del D.L. 77/2021, convertito nella Legge 108/2021, previste agli artt.11-Bis-Ter-Quater-Quinques dello Schema di contratto e nel Capitolato speciale d'appalto nonché, nel caso di mancata produzione ai sensi del comma 3, l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di 12 mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC;
- ai sensi del comma 7 dell'art. 47 del suddetto D.L. 77/2021 e dell'art. 6 delle succitate Linee guida, i requisiti di cui al comma 4 del citato art. 47 vengono derogati ed applicati nel seguente modo:
 - a) gli operatori economici devono aver assolto agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
 - b) per quanto concerne l'applicazione dei dispositivi per la promozione **dell'occupazione giovanile e femminile** e, segnatamente, la quota di genere delle nuove assunzioni, lo stesso decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021 (*Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC*) ha evidenziato come una rigida applicazione della regola potrebbe determinare, nel breve periodo, un onere troppo gravoso per i settori in cui i tassi di occupazione femminile sono lontani da quelli prevalenti nel sistema economico nazionale. Sul punto, sembra allora il caso di evidenziare come, in ragione del tasso di occupazione femminile rilevato a livello nazionale dai dati forniti dall'ISTAT per l'anno 2021 nel settore costruzioni, l'imposizione del raggiungimento della quota del 30% di occupazione femminile nelle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali determinerebbe significative difficoltà in relazione alle caratteristiche delle prestazioni connesse all'esecuzione del presente appalto. In conseguenza di quanto sopra, l'obbligo di cui all'art. 47, comma 4, del decreto legge n. 77/2021 viene circoscritto nel senso che segue: in caso di aggiudicazione del contratto e in caso di necessità di effettuare nuove assunzioni per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, il concorrente, a pena di esclusione, si impegna a riservare una quota pari al 30 per cento di occupazione giovanile (persone di età inferiore ai 36 anni) e una quota pari del 5 per cento per assunzioni femminili;
 - c) con riferimento alla prescrizione di misure premiali, l'operatore economico che produce in sede di offerta apposita dichiarazione o attestazione di impegno di cui all'art. 47 comma 5 lettera b) del decreto legge 77/2021 (dichiarazione di utilizzo o impegno a utilizzare specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti), acquisisce la preferenza in caso di parità di offerta economica (medesimo ribasso) con altri operatori economici;
- relativamente al rispetto del principio del DNSH, le attività oggetto della presente procedura non rientrano nelle categorie di seguito elencate:

- ✓ attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle;
 - ✓ attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguono proiezioni delle emissioni di gas a effetto serra che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
 - ✓ attività connesse alle discariche di rifiuti, inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
 - ✓ attività in cui lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti può causare danni all'ambiente.
- *con riferimento al Regolamento UE n. 2020/852, nonché agli articoli 5, par. 2, e 18, par. 4, lettera d), del Regolamento UE n. 2021/241 del 12 febbraio 2021, i quali impongono che tutte le misure del Piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR), devono soddisfare il principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali” (“Do No Significant Harm” o DNSH), poiché al fine e per rendere conformi i progetti ai vincoli DNSH e alla normativa tecnica vigente, l'allegato alla Decisione di Esecuzione del Consiglio – CiD prevede espressamente l'esclusione di particolari tipologie di spese dal finanziamento, per la realizzazione degli investimenti di che trattasi, sono escluse tutte le seguenti attività, come riportato nelle Linee guida allegate alla circolare del Ministero dell'economia e delle finanze 11 agosto 2022, n. 30 – c.d. “lista di esclusione” (in cui sono ricomprese anche le caldaie a gas):*
- ✓ attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle;
 - ✓ attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguono proiezioni delle emissioni di gas a effetto serra che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
 - ✓ attività connesse alle discariche di rifiuti, inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
 - ✓ attività in cui lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti può causare danni all'ambiente.

Considerato che per la realizzazione dell'opera, è necessario provvedere all'affidamento della medesima ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione.

Si fa rilevare preliminarmente come l'intervento di cui in oggetto non possa rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, per le motivazioni di seguito riportate:

- ✓ modesto valore assai distante dalla soglia comunitaria;
- ✓ ubicazione dei lavori in un luogo idoneo ad attrarre l'interesse di operatori esteri, nonché in relazione alle specifiche tecniche che, prevedendo l'esecuzione di lavorazioni normalmente reperibili sul mercato, non lasciano presupporre l'interesse di operatori esteri.

Ritenuto che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i presupposti per procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 36/2023, in quanto trattasi di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 euro.

Dato atto che:

- l'importo dei lavori oggetto di affidamento è pari ad **€ 440.000,00** e pertanto, lo stesso si colloca all'interno della fascia di importo indicata dalla norma sopra richiamata, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa;
- l'art. 50, comma 1, lett. c) del Dlgs n. 36/2023 stabilisce che per gli affidamenti di contratti di lavori, di importo inferiore ad 1 M€, si debba procedere mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti di cui all'art. 49 del Dlgs n. 36/2023;
- per gli affidamenti di cui al comma 1, lettere c) le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso;
- i lavori sono riconducibili alla categoria prevalente di opere **OG2** (*Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali*) come richiamato all'art. 2.3 del Capitolato Speciale di Appalto del progetto in parola;
- ai sensi dell'art. 53 comma 4 del citato Nuovo Codice dei Contratti, per la sottoscrizione del contratto di appalto sarà richiesta una "garanzia definitiva" pari al 5% dell'importo contrattuale;
- ai sensi dell'art. 225 comma 8 del D.lgs. 36/2023 in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021;
- ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. a) della legge 11 settembre 2020 n.120 e s.m.i. è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura";
- ai sensi dell'art. 55 comma 2 del D.lgs. 36/2023, ai fini della stipula del Contratto di Appalto non si applicheranno i termini dilatori;
- ai sensi dell'art. 60 comma 1 del D.lgs. 36/2023, è prevista la revisione dei prezzi;
- l'art. 57 del D.lgs. 36/2023, rubricato - *Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi e criteri di sostenibilità energetica e ambientale*- al comma 2 dispone "Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica** e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto all'articolo 130. **Tali criteri, in particolare quelli premianti**, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 108, comma 4. Nel caso

di contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica**;

- dalla pagina web del competente Ministero (<https://gpp.mite.gov.it/CAM-vigenti>) si evidenzia che per i lavori in oggetto sono stati adottati i relativi Criteri Minimi Ambientali (CAM) – denominati *“Criteri Minimi Ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”*, approvati con DM 11 ottobre 2017, in G.U. Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017 e ss.mm.;
- dei criteri di base ivi prescritti si è tenuto conto, in termini di specifiche tecniche e di esecuzione, nella redazione del progetto relativo ai lavori di che trattasi.

Preso atto che ai sensi all'art. 58 del D.lgs. n. 36/2023, i lavori oggetto di realizzazione, peraltro già accessibili dato l'importo non rilevante, non possono essere ulteriormente scomposti in lotti funzionali o prestazionali in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023 anche al fine di non violare quanto prescritto dall'art. 14 comma 6 del D.lgs. n. 36/2023 s.m.i. (divieto di artificioso frazionamento).

Considerato che:

- trattasi di contratto di appalto di lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presenta un interesse transfrontaliero certo, in relazione a quanto disposto dall'art. 50 comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. si può procedere all'aggiudicazione dei lavori di cui trattasi con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, mediante corrispettivo a misura con offerta ad unico ribasso sull'elenco dei prezzi.
- ai sensi dell'articolo 54 il soggetto deputato all'espletamento della gara procederà all'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Dato atto che in data **25/09/2024** è stato redatto il **verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo** ai sensi del D.Lgs. n.36 del 31 marzo 2023 e s.m. –Art.42, All.I.7 artt.39e 40 e che in data **26/09/2024** è stata rilasciata l'**attestazione del DL**, ai sensi dell'art. 1 lett. a) e b) dell'allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, propedeutica all'avvio della procedura di scelta del contraente, con la quale si è constatata: a) l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori; b) l'assenza di impedimenti sopravvenuti; c) la realizzabilità del progetto.

Visto l'articolo 17 (fasi delle procedure di affidamento), comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., il quale dispone che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Dato altresì atto che, ai sensi dell'articolo 192, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

Preso atto che:

- ai sensi della Deliberazione ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023, in ottemperanza all'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, trattandosi di appalto il cui importo posto a base di gara è uguale o maggiore a € **300.000,00** ed inferiore ad € **500.000,00**, la Stazione Appaltante dovrà versare in favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici un contributo pari ad € **250,00 (duecentocinquanta/00)**;
- in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023.

Considerato che a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera; **pertanto le lavorazioni afferenti la categoria prevalente del presente affidamento non possono essere subappaltate oltre il limite del 49,99%.**

Visto:

- l'art.62 del D.Lgs. 36/2023, rubricato - *Aggregazioni e centralizzazione delle committenze* - il quale:
 - ✓ al comma 1 dispone *"Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;*
 - ✓ al comma 2 dispone *"Per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4. Per le procedure di cui al primo periodo, l'ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate;*
- l'art.225, comma 8, del D.Lgs. 36/2023, prevede *"In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018";*
- che il sistema attualmente previsto dall'art. 52 del D.L. n. 77/2021, convertito nella legge n. 108/2021 che ha modificato l'articolo 1 del D.L. n. 32/2019, cd "Decreto Sblocca Cantieri", convertito nella legge n. 55/2019, conferma la competenza dei Comuni non capoluogo di provincia relativamente all'aggiudicazione degli appalti tradizionali, mentre per le procedure afferenti le opere a valere, anche solo in parte, sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza o sul Piano

Nazionale Complementare (PNRR/PNC), prevede che i Comuni stessi si avvalgano di una Stazione Appaltante di un Ente sovracomunale;

- che l'art. 10 del D.L. 18.11.2022, n. 176 (c.d. Decreto Aiuti-quater) convertito con modificazione nella legge n.6/2023, ha previsto, per gli afferenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR/PNC che non sono soggetti agli obblighi di aggregazione gli affidamenti di valore inferiore a 139.000 euro per gli acquisti di servizi e forniture, mentre per i lavori la soglia, oltre la quale scatta l'obbligo di aggregazione, rimane fissata a 150.000 euro;
- che l'importo dei lavori oggetto di affidamento, pari ad **€ 440.000,00**, del tutto finanziato con le risorse previste dal PNRR, risulta superiore alle soglie previste dal predetto art. 10 del Dl. n.176/2022, convertito con Legge n. 6/2023 e pertanto, risulta necessario procedere all'affidamento dei lavori mediante il ricorso ai modelli aggregativi previsti all'art. 62, comma 6, del D.Lgs. 36/2023;
- che *"questa Amministrazione Comunale con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 14 marzo 2016 e successivo rinnovo con delibera di Consiglio Comunale n. 09 del 16 maggio 2019 ha aderito alla Stazione Unica Appaltante "SUA Provincia di MATERA" con natura di centrale di committenza al servizio dei Comuni non capoluogo, per appalti di lavori, servizi e forniture, in conformità a quanto disposto dall' art.62 del D.Lgs. n.36/2023 e ss.mm."*;
- l'art 6 c. 3 p.5 della convenzione stipulata in data 12 aprile 2016, con la quale si stabilisce che la Stazione Unica Appaltante *"SUA Provincia di MATERA"* redige ed approva gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara o la lettera di invito, il disciplinare di gara e tutta la modulistica necessaria.

Dato atto che nei documenti di gara:

- ✓ dovranno essere inserite le clausole di revisione dei prezzi così come prescritto dall'art. 60 comma 1 del D.lgs. 36/2023, nonché le specifiche clausole previste per le opere finanziate con fondi PNRR/PNC;
- ✓ dovrà essere stabilito, ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D.lgs. 36/2023, che qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, questa Stazione appaltante potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste;
- ✓ dovrà essere stabilito il divieto di ricorso all'avvalimento per la categoria prevalet OG2.

Dato atto che, tra gli altri documenti di gara, agli operatori economici coinvolti dovrà essere richiesto anche la seguente documentazione amministrativa:

- ✓ Autodichiarazione assenza conflitto di interessi;
- ✓ Attestazione del rispetto dei principi DNSH;
- ✓ Dichiarazione sostitutiva identificazione titolare effettivo.

Ritenuto: **a)** di essere legittimato a emanare l'atto; **b)** di non incorrere in cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione; **c)** di non incorrere in conflitti di interesse previsti dalla normativa vigente con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione; **d)** di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relativi al destinatario dell'atto; **e)** di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano avere

interferito con la decisione oggetto dell'atto; f) di emanare l'atto nella piena coscienza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché delle norme regolamentari; g) di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell'atto e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente.

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 97 del 16 settembre 2011 con la quale sono state definite le misure organizzative finalizzate al rispetto della normativa di cui all'art. 9 del D.L. 78/2009.

Dato atto che ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs 267/2000 in relazione al presente atto, con la sottoscrizione in calce viene rilasciato il relativo parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Visto:

- la legge n. 241/1990 e ss.mm.;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
- il D.Lgs n°118 del 23/06/2011 e ss.mm.;
- il D.L. n°174 del 10/10/2012 convertito con modificazioni nella Legge 7.12.2012, n. 213;
- il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 6 del 09/01/2013, esecutiva a norma di legge;
- il Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 09.01.2013 esecutiva a norma di legge., modificato con D.C.C. n. 11 del 19/04/2017;
- il Codice di comportamento specifico dei dipendenti comunali di cui all'art. 54, comma 5, del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, approvato con deliberazione di G.C. n. 139 del 23.12.2013, esecutiva a norma di legge;
- lo Statuto dell'Ente;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. per la parte ancora in vigore relativamente ai fondi PNRR/PNC;
- la legge 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii per la parte ancora in vigore relativamente ai fondi PNRR/PNC;
- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.;
- il bilancio di previsione per l'anno 2024-2026, disponibile, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.7 del 05/03/2024, esecutiva a norma di legge;
- il decreto Sindacale n°3 del 11/01/2024 prot. 655 del 12/01/2024, con il quale il sottoscritto è stato individuato quale responsabile dell'area V -Lavori Pubblici e Patrimonio-, con attribuzione delle relative funzioni.

DETERMINA

Per tutto quanto in premessa che qui si intende integralmente richiamato:

1) Di procedere a contrarre all'affidamento dei lavori di che trattasi mediante procedura negoziata senza bando, nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti di cui all'art. 49 del Dlgs

n. 36/2023, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del Dlgs n. 36/2023, sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi del combinato disposto dell'art. 50 comma 4 e dell'art 108 comma 2 del D.lgs. 36/2023, nell'ambito dell'intervento denominato: *"Riconversione edificio esistente non già destinato ad asili nido «ex convento di Santa Chiara – Largo Palestro – Ferrandina»* – Codice CUP:E43C24000330006 per l'importo pari ad € 440.000,00 di cui € 6.906,76 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso d'asta, oltre IVA 10%.

2) Di dare atto che i lavori sono riconducibili alla categoria prevalente di opere **OG2** (*Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali*), come richiamato all'art. 2.3 del Capitolato Speciale di Appalto.

3) Di demandare alla Stazione Unica Appaltante *"SUA Provincia di MATERA"*, la cura di tutti gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di individuazione ed affidamento del servizio in oggetto, nonché della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa dell'Operatore economico individuato, nonché la relativa determinazione di avvenuto affidamento, in capo a questo Ente la stipula del relativo contratto.

4) Di dare atto che ai sensi dell'art 6 c. 3 p.5 della convenzione stipulata in data 12 aprile 2016, sarà cura della Stazione Unica Appaltante *"SUA Provincia di MATERA"* redigere ed approvare gli atti di gara, la lettera d'invito, il disciplinare di gara e tutta la modulistica necessaria e che tale documentazione sarà redatta di concerto con questo Ente.

5) Di dare atto che trattandosi di contributo relativo ad opere finanziate nell'ambito di interventi – *Missione 4 –Componente 1 –Investimento 1.1* – risorse dell'Unione Europea – Next Generation EU – *del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*, il soggetto contraente si assumerà tutti gli obblighi previsti dal piano PNRR Next Generation EU come di seguito meglio specificato:

- ✓ l'obbligo del rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH, "Do no significant harm") incardinato all'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852;
- ✓ l'obbligo del rispetto dei principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali salvo deroghe espresse nel presente atto.

6) Di dare atto che nei documenti di gara:

- ✓ dovranno essere inserite le clausole di revisione dei prezzi così come prescritto dell'art. 60 comma 1 del D.lgs. 36/2023 nonché le specifiche clausole previste per le opere finanziate con fondi PNRR/PNC di cui in premessa;
- ✓ dovrà essere stabilito, ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D.lgs. 36/2023, che qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, questa Stazione appaltante potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste;
- ✓ dovrà essere stabilito il divieto di ricorso all'avvalimento per la categoria prevalet OG2.

7) Di dare atto che la SUA dovrà richiedere, tra gli altri documenti di gara, agli operatori economici coinvolti anche la seguente documentazione amministrativa:

- ✓ Autodichiarazione assenza conflitto di interessi;
- ✓ Attestazione del rispetto dei principi DNSH;

✓ Dichiarazione sostitutiva identificazione titolare effettivo.

8) Di dare atto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che:

- ✓ il fine che si intende perseguire è l'esecuzione dei lavori di "Riconversione edificio esistente non già destinato ad asili nido «ex convento di Santa Chiara - Largo Palestro», nel Comune di Ferrandina (MT) - codice CUP: *E43C24000330006*;
- ✓ l'importo dei lavori è pari ad € 440.000,00 di cui € 6.906,76 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso d'asta, oltre IVA 10%;
- ✓ la forma del contratto è quella pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'Amministrazione aggiudicatrice (ai sensi dell'art.18 comma 1 del d.lgs.36/2023 e s.m.i.), mentre le clausole negoziali sono contenute nel Capitolato Speciale d'appalto e nello schema di contratto allegati al progetto esecutivo, approvato con D.G.C. n° 140 del 26/09/2024;
- ✓ la scelta del contraente verrà effettuata secondo quanto riportato al precedente punto 1).

9) Di dare atto che ai fini della stipula del Contratto di Appalto non si applicheranno i termini dilatori ai sensi dell'art. 55 comma 2 del D.lgs. 36/2023.

10) Di dare atto che trattandosi di opera finanziata con le risorse previste dal PNRR, in virtù della norma transitoria di cui all'art.225 comma 8 del D.lgs. 36/2023, ai sensi dell'art. 8, comma 1 lett.a) della legge 11 settembre 2020 n.120 e s.m.i. *"i lavori possono essere avviati, nelle more di stipula del contratto, nelle more della verifica dei requisiti di cui all' ex articolo 80 del D.Lgs 50/2016 (ora art.94 e 95 del D.Lgs.36/2023), nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura"*.

11) Di dare atto, ai sensi dell'art. 53 comma 4 del citato Nuovo Codice dei Contratti, che per la sottoscrizione del contratto di appalto sarà richiesta una "garanzia definitiva" pari al 5% dell'importo contrattuale.

12) Di dare atto che ai sensi della Deliberazione ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023, in ottemperanza all'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, trattandosi di appalto il cui importo posto a base di gara è uguale o maggiore a € 300.000,00 ed inferiore ad € 500.000,00, la Stazione Appaltante dovrà versare in favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici un contributo pari ad € 250,00 (duecentocinquanta/00) trovando copertura finanziaria nell'apposita voce di quadro economico di cui al progetto approvato con D.G.C. n. 140/2024.

13) Di dare atto che ai sensi dell'art 8 c. 2 p.2 della convenzione stipulata in data 12 aprile 2016, trattandosi di appalto il cui importo posto a base di gara maggiore a €. 150.000,00 ed inferiore ad € 500.000,00, la Stazione Appaltante dovrà versare in favore della Stazione Unica Appaltante "SUA Provincia di MATERA" un contributo pari ad € 1.910,00 (millenovecentodieci/00), che troverà copertura finanziaria nel quadro economico di cui al progetto approvato con DGC n. 140/2024 tra le somme a disposizione dell'Amministrazione.

14) Di prendere atto che l'intervento, è finanziato nell'ambito del contributo - *Missione 4 - Componente 1 -Investimento 1.1* -risorse dell'Unione Europea - Next Generation EU- *del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*, di cui all'accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori sottoscritto tra questo Ente e il Ministero dell'istruzione e del merito in data 05/09/2024, con imputazione al capitolo di entrata n. 4209-Art.0 correlato con il capitolo di uscita n.21410-Art.00 del bilancio comunale per il corrente esercizio finanziario, disponibile.

15) Di impegnare per l'intervento di che trattasi, la somma non ancora impegnata pari a **€ 504.746,73**, con imputazione al capitolo 21410 -Art.00 del bilancio per il corrente esercizio finanziario disponibile.

16) Di liquidare e pagare, ai sensi dell'art 8 c. 6 della convenzione stipulata in data 12 aprile 2016, a mezzo giro-fondo con accredito sul c/c di Tesoreria Unica identificativo codice:0060780, alla Provincia di Matera la complessiva somma di **€ 2.160,00** con imputazione al capitolo 21410 -Art.00 di cui:

- ✓ **€ 250,00** quale contributo da versare in favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici per l'espletamento della gara in parola;
- ✓ **€ 1.910,00** quale costo (*a carico dell'Ente aderente*), di natura variabile per l'attivazione della procedura di gara di che trattasi.

17) Di dare atto che ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 il Responsabile Unico del Progetto è l'Ing. Antonio MELE.

18) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

19) Di autorizzare l'inoltro del presente atto unitamente al progetto esecutivo alla SUA Provincia di Matera per gli adempimenti di competenza.

DISPONE

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, inserita nella raccolta di cui all'art. 183 – comma 9 – del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, viene trasmessa:

- Al Sindaco.
- All'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza.
- All'Ufficio di Segreteria.
- All'Albo Pretorio on-line del Comune per la pubblicazione per giorni 15 naturali e consecutivi.

AVVERTE

Ai sensi dell'art.3, c.4, della L. 241/990 e s.m.i., contro la presente determinazione è ammesso, nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, ricorso giurisdizionale al TAR di Basilicata nel termine di giorni sessanta dalla data di notifica e/o di pubblicazione (L. 6/12/1971, n. 1034), oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di giorni centoventi dalla data di notifica e/o pubblicazione (D.P.R. n.1199/1971).

Istruttore proponente: Ing. Giuseppina Gabriella SCANDIFFIO

II RESPONSABILE
Pantone Marco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

In pubblicazione all'Albo Pretorio on-line al n. 1316 per gg. 15 Dal 26-09-2024

IL

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

Copia conforme all'originale informatico, per uso amministrativo.

Ferrandina, 26/09/2024

COMUNE DI FERRANDINA - PROT. N.0016255 del 26-09-2024 in partenza